



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2023, proposto da Nikron S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tribiano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Giacomina Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ats Milano, non costituita in giudizio;

nei confronti

Filp S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Salvemini e Marco Alfonso Giuliana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la correzione

- della sentenza n. 2959 del 22 settembre 2025 pronunciata da questa Sezione sul ricorso R.G. n. 1917 del 2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tribiano, della Città Metropolitana di Milano, dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e della Filp S.r.l.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con istanza depositata in data 30 ottobre 2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 2959 del 22 settembre 2025, che riporta “*Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Tribiano, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge*”, nella parte in cui omette di liquidare le spese di lite anche in favore di ARPA Lombardia;

Considerato che non si riscontra alcun errore materiale in quanto:

(i) il dispositivo esprime la volontà del Collegio di non liquidare le spese a favore di ARPA Lombardia, quest'ultima organo tecnico e controinteressata solo in senso formale;

(ii) il provvedimento lesivo, impugnato con il ricorso R.G. n. 1917 del 2023, è stato adottato esclusivamente dal Sindaco del Comune di Tribiano, nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui agli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000;

l'istanza di correzione dell'errore materiale non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) respinge la domanda di correzione di errore materiale depositata il 30 ottobre 2025.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marilena Di Paolo

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO

